

CCXXIII.

TORNATA DI SABATO 17 MARZO 1928

ANNO VI

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GUGLIELMI**

INDI

DEL PRESIDENTE **CASERTANO.**

INDICE.

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Sul processo verbale:		
SAVELLI	8697	
Congedi	8697	
Petizione (Annunzio)	8697	
Autorizzazione a procedere (Diniego)	8697	
Disegno di legge (Discussione):		
Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di oltre Torrente in Parma	8699	
RANIERI	8699	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929	8703	
ROLLALANZA	8703	
GUACCERO	8708	
FINZI	8710	
CIANO, <i>ministro</i>	8711	
BIANCHI MICHELE, <i>sottosegretario di Stato</i>	8711	
DE MARTINO, <i>relatore</i>	8712	
Disegni di legge (Approvazione):		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari	8697	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla ragioneria generale dello Stato	8698	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle convenzioni 11 giugno 1927 col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo	8698	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari	8698	
Integrazione delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria	8699	
Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al 15º prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28	8699	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo	8700	
Proroga del termine d'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino	8701	
Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti	8701	
Autorizzazione permanente alla Fiera internazionale del libro di Firenze	8702	

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (Presentazione):	
VOLPI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, concernente proroga ed allargamento delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle società commerciali.	8721
Disegni di legge (Votazione segreta):	
Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali.	8721
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 793, che istituisce il Dopo-lavoro per il personale delle private.	8721
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 753, circa la interpretazione dell'articolo 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.	8721
Facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina.	8722
Disciplina della costituzione e della attività delle associazioni intese alla tutela e all'incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro.	8722
Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio.	8722
Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana.	8722
Modificazioni al testo unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181.	8722
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, che istituisce l'Azienda dei Magazzini generali di Fiume.	8722
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, contenente norme per la identificazione e la delimitazione dei fondi compresi entro la zona franata nel gennaio 1922 nel comune di San Fratello (Messina).	8722
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927.	8722
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni.	8722
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.	8724
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla ragioneria generale dello Stato.	8724
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle Convenzioni 11 giugno 1927 col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.	8724
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari.	8724
Integrazione delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria.	8724
Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al 15° prelievamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.	8724
Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di oltre Torrente di Parma.	8724
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.	8724
Proroga del termine d'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino.	8724
Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.	8724
Autorizzazione permanente alla Fiera Internazionale del libro di Firenze.	8724
Relazioni (Presentazione):	
MESSEDAGLIA: Provvedimenti per gli enti, associazioni ed istituti, promossi dal Partito nazionale fascista.	8703
PETRILLO: Autorizzazione alla Società Anonima « Credito Fondiario Sardo » ad esercitare il credito fondiario in tutto il Regno.	8703
GIANTURCO: Costituzione del comune di Pompei.	8703

	Pag.
D'AMBROSIO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, numero 1610, concernente il passaggio di un funzionario dell'Amministrazione di Casa Reale nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa.	8703
VACCHELLI: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929	8721
VICINI: Istituzione delle Commissioni e delle associazioni provinciali venatorie	8721
DI SCALEA: Approvazione del Trattato di conciliazione e di arbitrato firmato in Roma il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico . . .	8721
DUDAN: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2658, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni dell'autunno 1927 nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano	8721

La seduta comincia alle 16.

BUTTAFOCHI, *questore*, legge il processo verbale della tornata precedente.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sul processo verbale l'onorevole Savelli. Ne ha facoltà.

SAVELLI. Ieri era stato domandato l'appello nominale, sul disegno di legge « Riforma della rappresentanza politica », poi non se ne fece nulla; non ho potuto quindi spiegare il significato preciso che do al mio voto favorevole alla nuova legge elettorale.

Certamente l'osservazione dell'onorevole Giolitti è per me precisa, anzi ovvia; però l'onorevole Giolitti non tiene conto che oggi in Italia c'è una rivoluzione in corso; non ne tiene conto, quindi la nega.

Ma chi riconosce l'importanza della rivoluzione non può disconoscere la necessità di mezzi eccezionali, e a mio giudizio la nuova legge elettorale politica ha un valore temporaneo, cioè vuole liquidare un passato e assicurare il compiersi di un grande esperimento. Votare la legge è come votare altri cinque anni di fiducia e di pieni poteri al Capo del Governo.

PRESIDENTE. Di questa dichiarazione sarà tenuto conto nel processo verbale di oggi.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale testè letto si intende approvato. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Prunotto, di giorni 8; Bertacchi, di 4; Bonardi, di 1; per motivo di salute, l'onorevole Orano, di giorni 8; e per ufficio pubblico, gli onorevoli: Serpieri, di giorni 1; Manaresi, di 1; Mazzucco, di 1; Peglion, di 1; Ferretti, di 1; Olivi, di 1; Gray Ezio, di 6; e Baisrocchi, di 1.

(*Sono concessi*).

Petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione pervenuta alla Presidenza.

MADIA, *segretario*, legge:

7413. Il signor Carlo Morel ed altri, dentisti empirici, invocano un provvedimento legislativo, per il quale gli esercenti la odontoiatria e la protesi dentaria già prima della legge 31 marzo 1912, n. 298, possano venire a trovarsi in possesso di un regolare titolo professionale — mediante prova di esame per l'accertamento della loro pratica abilità professionale — in base al quale essi possano continuare l'esercizio della dentistica.

PRESIDENTE. Sarà inviata alla Giunta permanente.

Domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Bertacchi per diffamazione e ingiurie a mezzo della stampa.

La Giunta, nelle sue conclusioni, ritiene che non si debba concedere la chiesta autorizzazione, essendo il fatto ascritto all'onorevole Bertacchi correlativo all'esercizio delle sue funzioni di segretario politico.

Pongo a partito tale proposta.

(*È approvata*).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove

norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1796-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla ragioneria generale dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1709-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante la approvazione delle convenzioni 11 giugno 1927 col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle Convenzioni 11 giugno 1927, col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1770-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275, del 28 novembre successivo, concernente l'approvazione delle Convenzioni 11 giugno 1927, col comune di Genova, e 25 agosto 1927, col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1815-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, concernente proroga al 31 dicembre 1928 dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Integrazione delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Integrazione delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1899-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Sullo stanziamento di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, possono ordinarsi anche spese per la sperimentazione volta all'utilizzazione agricola dei terreni di bonifica ed alla trasformazione colturale nelle circoscrizioni territoriali del Mezzogiorno e delle Isole ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al 15° prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-1928.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese im-

previste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1914-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convalidato il Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, autorizzante la quindicesima prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di oltre Torrente in Parma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma:

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1930-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ranieri, ne ha facoltà.

RANIERI. È mio desiderio, approvandosi questo disegno di legge presentato da Sua Eccellenza il Capo del Governo, che deve provvedere al risanamento del quartiere di Oltre Torrente di Parma, di manifestare al Duce del fascismo i sentimenti di riconoscenza della città di Parma, e in special modo di quelle classi popolari beneficate dall'attuazione del provvedimento.

Il problema dell'Oltre Torrente di Parma, considerato dai passati Governi democratici e liberali come un problema riguardante soltanto la pubblica sicurezza è stato dal Regime fascista valutato in tutti i suoi molteplici aspetti, igienici, morali, e sociali, e risolto dando lavoro al piccone che dovrà abbattere i tuguri e risanare i corpi e le anime.

Parma vecchia, la città fedele ed interventista, che nella disciplina fascista di questi

ultimi anni non è stata seconda a nessuna città d'Italia, oggi che le sue aspirazioni sono accolte, ringrazia riconoscente. (*Approvazioni*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Con Regi decreti da emanarsi su proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno dichiarate di pubblica utilità, a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188, le opere necessarie al risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma e sarà provveduto all'approvazione dei relativi progetti.

Alle espropriazioni che saranno necessarie per la esecuzione delle opere saranno applicabili le disposizioni degli articoli 12 e seguenti della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, sul risanamento di Napoli.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per la esecuzione delle opere previste al precedente articolo, lo Stato anticiperà al comune di Parma, senza oneri di interessi, la somma complessiva di lire 14,000,000 così ripartita:

nell'esercizio finanziario:

1928-29	L.	3,850,000
1929-30	»	2,830,000
1930-31	»	2,450,000
1931-32	»	2,300,000
1932-33	»	1,350,000
1933-34	»	780,000
1934-35	»	380,000
1935-36	»	30,000
1936-37	»	30,000

(*È approvato*).

Art. 3.

All'erogazione della anticipazione di cui all'articolo 2, entro i limiti della quota annua fissata allo stesso articolo, sarà provveduto direttamente dal Ministero delle finanze, nei primi nove decimi dell'importo totale della anticipazione stessa, in base allo stato di avanzamento dei lavori e in seguito a nulla osta del prefetto di Parma e, per l'ultimo decimo, in base a nulla osta del Ministero dell'interno, in seguito al collaudo delle opere.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1928-29 e per gli esercizi successivi saranno stanziati, in apposito capitolo, i fondi necessari pel pagamento delle anticipazioni di cui al precedente articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 5.

La restituzione dell'anticipazione della complessiva somma di lire 14,000,000, di cui alla presente legge, sarà effettuata, mediante il versamento da parte del comune di Parma, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, di trenta rate uguali e costanti dello importo ciascuna di lire 466,666.66, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, dal 1928 al 1957 compreso.

Tali versamenti saranno effettuati indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori e dalla conseguente erogazione delle anticipazioni di cui all'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 6.

Ove il comune di Parma sia inadempiente agli obblighi derivanti dal precedente articolo, il medesimo potrà, con Regio decreto da emanarsi su proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, essere dichiarato decaduto dai benefici previsti dalla presente legge, fermo restando, a suo carico, l'onere della restituzione delle somme già percepite, nei modi previsti dal precedente articolo.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo. Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1550-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Proroga del termine d'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Proroga del termine d'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana delle città di Torino.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1886-A).

PRESIDENTE. È aperta discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il termine stabilito per l'attuazione di ciascuna delle tre zone in cui si divide il piano generale edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino, approvato con legge 5 aprile 1908, n. 141, e successive modificazioni, è prorogato per tutte e tre le zone fino al 13 aprile 1958.

(È approvato).

Art. 2.

Alle parole « nuove vie, piazze e corsi » degli articoli 4 e 7 della legge 5 aprile 1908, n. 141, ed alle parole: « l'indennità di espropriazione del suolo destinato a vie, piazze e corsi » dell'articolo 5 della legge stessa, sono

aggiunte le parole: « parchi, giardini ed aiuole ».

(È approvato).

Questo disegno legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del tasso d'interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1912-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Gli esattori comunali, i ricevitori provinciali, i tesoriere o cassieri delle Istituzioni di pubblica beneficenza e delle aziende speciali, qualora debbano anticipare agli Enti iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti (Monte pensioni insegnanti elementari, Cassa pensioni sanitari, Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli Enti locali) le somme necessarie per il pagamento dei contributi dovuti agli Istituti stessi, percepiranno, a carico degli Enti medesimi, l'interesse del 6 per cento dalla data dei pagamenti.

Se le esattorie comunali, le ricevitorie provinciali o le tesorerie speciali fossero sprovviste di titolari, ovvero questi non avessero più l'obbligo di tale anticipo per non avere in riscossione rendite o proventi liberi da vincoli o sufficienti, di pertinenza dei suindicati Enti, sarà liquidato l'interesse del 6 per cento a carico degli Enti debitori dal giorno susseguente alla scadenza del ruolo fino a quello del pagamento (incluso).

(È approvato).

Art. 2.

Gli elenchi dei debitori morosi saranno trasmessi dai competenti uffici alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non oltre il giorno 10 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, e comprenderanno l'importo dei contributi scaduti e non pagati fino all'ultimo giorno dei mesi dispari.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione permanente alla Fiera Internazionale del libro di Firenze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione permanente alla « Fiera Internazionale del Libro » di Firenze.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1896-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

La « Fiera Internazionale del Libro » promossa dall'Istituto Italiano del Libro, con sede in Firenze, è riconosciuta ed autorizzata, in via permanente.

Non sono applicabili alla Fiera predetta le disposizioni del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.

(È approvato).

Art. 2.

La Fiera internazionale del Libro è ammessa ad usufruire, senza che occorra speciale autorizzazione, delle facilitazioni doganali e ferroviarie, previste dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

(È approvato).

Art. 3.

Per il periodo nel quale la Fiera di cui sopra resterà aperta saranno concesse ai visitatori facilitazioni ferroviarie, nella mi-

sura da stabilirsi di volta in volta dal ministro delle comunicazioni.

Il Comitato organizzatore resta, comunque, autorizzato a percepire la quota, di cui al Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, per l'uso del biglietto a prezzo ridotto pel viaggio di ritorno.

(È approvato).

Art. 4.

La liquidazione dei diritti erariali sugli ingressi alla Fiera, verrà effettuata in somma fissa à forfait, da stabilirsi secondo norme che saranno emanate con decreto del ministro delle finanze.

(È approvato).

Art. 5.

La Fiera Internazionale del Libro sarà tenuta nel corrente anno ed, in seguito, ogni tre anni.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali. (1222)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 793, che istituisce il Dopo-lavoro per il personale delle private. (1517)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 735, circa la interpretazione dell'articolo 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (1519)

Facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina. (Approvato dal Senato). (1802)

Disciplina della costituzione e della attività delle associazioni intese alla tutela e all'incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro. (1921)

Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio Naviglio. (1924)

Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio

per insufficiente conoscenza della lingua italiana. (1902)

Modificazioni al testo unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181. (*Approvato dal Senato*). (1903)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, che istituisce l'Azienda dei Magazzini generali di Fiume. (1861)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, contenente norme per la identificazione e la delimitazione dei fondi compresi entro la zona franata nel gennaio 1922 nel comune di San Fratello (Messina) (1531)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927. (*Approvato dal Senato*). (1781)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari. (1796)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Lascерemo le urne aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Messedaglia, Petrillo, Gianturco e D'Ambrosio a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MESSEDAGLIA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Provvedimenti per gli enti, associazioni ed istituti, promossi dal Partito nazionale fascista. (1953)

PETRILLO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Autorizzazione alla Società anonima « Credito Fondiario Sardo » ad esercitare il credito fondiario in tutto il Regno. (1905)

GIANTURCO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Costituzione del comune di Pompei. (*Approvato dal Senato*). (1891)

D'AMBROSIO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1610, concernente il passaggio di un funzionario dell'Ammini-

strazione di Casa Reale nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa. (1731)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Crollalanza.

CROLLALANZA. Onorevoli colleghi, non si può discutere il bilancio dell'interno senza soffermarsi a guardare, nello stesso tempo, la situazione panoramica interna del Paese, nel regime di ordine nuovo, instaurato dal Duce del Fascismo in Italia.

Dico ordine nuovo, di proposito, poichè penso che non si debba oggi considerare raggiunto soltanto il ristabilimento più perfetto dell'ordine pubblico, chè ordine pubblico può essere anche l'espressione solo di un Governo forte; ma la creazione vera e propria di un ordine nuovo, cioè di una nuova civiltà.

L'ordine nuovo, che è stato instaurato, è morale, giuridico, economico, politico, sociale; è dunque ordine di spiriti e di cose, che ha permesso infine di conseguire l'unità morale del Paese.

Io credo che se il Fascismo non avesse altro merito, e ne ha molti, potrebbe già dirsi pago se è riuscito a creare in Italia, dopo parecchi decenni dall'unità territoriale del Paese, la grande unità spirituale, abolendo ogni sbarramento, ogni trincea di prevenzione e di incomprensione, fra i gruppi delle varie regioni della penisola.

Oggi il Paese dà l'impressione, attraverso il popolo, di un grande, magnifico esercito che lavora in silenzio, con piena comprensione della nuova civiltà, che si è instaurata, con assoluta disciplina ai gerarchi del Regime, con assoluta e profonda devozione al Capo della rivoluzione, Duce dell'Italia rinnovellata.

Ritengo quindi che sia opportuno, in questa sede, oltre a guardare alcuni aspetti particolari del bilancio, il quale per altro, attraverso il discorso veramente importante e scoppiettante di argute e profonde osser-

vazioni, ed anche di efficaci stroncature, dell'onorevole Geremica, e l'esauriente lucida relazione dell'onorevole De Martino, ha avuto egregi chiosatori, guardare un po' al di là del bilancio stesso, cioè alla nazione.

Oggi più che mai la concezione, espressa dal Duce del Fascismo a Milano, in un memorabile, discorso, « tutto nello Stato, niente contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato » è una realtà storica. Oggi il Paese, in seguito alle radicali profonde riforme costituzionali, che sono state attuate dal Regime, si presenta come il tipo più perfetto ed armonioso di una nuova civiltà nazionale, e dà l'impressione precisa che lo Stato di pace e lo Stato di guerra della nazione costituiscono un tutto organico, senza alcuna soluzione di continuità.

Tutti lavorano nello Stato e per lo Stato, tutti guardano allo Stato, tutti comprendono che lo Stato è il tutelatore della collettività nazionale, il propulsore di tutte le energie, il magnifico vivificatore della nostra economia, il potente realizzatore di radicali riforme, il geloso custode degli interessi morali e materiali del Paese; sempre vigile, con la sua fede e con la sua volontà, a difendere la Patria, ed a potenziarla, nelle competizioni mondiali.

Verrà giorno, onorevoli colleghi, che tutta l'Europa, la quale oggi brontola, ordisce contro l'Italia nuova, e guarda in cagnesco il Fascismo, che è nostra magnifica conquista, e nostra adorata rigogliosa creatura; verrà giorno in cui tutta l'Europa dovrà scegliere nel dilemma inesorabile: o col Fascismo, o col bolscevismo. O col Fascismo, cioè con un nuovo principio di civiltà, o col bolscevismo, cioè col regresso di alcuni secoli nella civiltà conquistata dalle nazioni più progredite.

Tutte le altre formule politiche, dal liberalismo che ha chiuso il suo cielo storico al socialismo che nei suoi sani postulati è stato realizzato dallo stesso fascismo, dovranno inesorabilmente cedere il passo a questo nuovo verbo che parte da Roma in contrapposto a quello asiatico di Mosca.

Spaziamo un po', dunque, nei vasti orizzonti di questa nostra Italia, che si presenta al mondo tranquilla nella vita esteriore del popolo; serena negli spiriti; arditamente nelle riforme sociali; armonica nei rapporti collettivi del lovaro; forte nella difesa della collettività nazionale; superba nell'inquadramento delle nuove generazioni.

Basterebbero l'Opera nazionale Balilla, le Avanguardie, la Milizia per far intravedere

ai miopi di casa nostra e per ammonire gli stranieri, che l'Italia di domani sarà più bella, più forte, più potente dell'Italia di oggi.

L'Italia della civiltà fascista è già in atto, nella germinazione magnifica dei nostri ragazzi, che sono amorevolmente raccolti nell'Opera Balilla, assistiti e curati nel fisico e nel morale, avviati sicuramente nei campi di tiro a segno, nelle competizioni sportive, nelle scuole, in tutta la vita nuova del Paese, a diventare i magnifici dirigenti della vita politica di domani, i baldi soldati della Patria, pronti a tutti i comandamenti.

Vediamo, infine, l'Italia, per la volontà realizzatrice del Fascismo, sospinta al risanamento fisico della stirpe, attraverso benefiche disposizioni di legge, intese a proteggere la maternità e l'infanzia, a combattere il flagello della tubercolosi, il cancro ed altre malattie che infettano le civiltà moderne.

Il fascismo ha messo come caposaldo della politica dello Stato la salute morale e fisica della Nazione, e vuole che l'Italia sia sempre più prolifica, per raggiungere i sessanta milioni di abitanti, per l'espansione economica, politica e morale della nostra civiltà nel mondo.

L'Italia è oggi tutta protesa nell'opera intesa a superare il disagio economico, che non è soltanto della nostra Nazione, ma come eredità del dopo-guerra è comune a tutti i popoli, che sono usciti dall'immane conflitto; essa attende, con tutti i suoi nervi e con tutta la sua volontà al benessere di oggi, ma mira alla potenza di domani, convinta come è che la povertà di materie prime come il ferro ed il carbone, è largamente compensata dalla ricchezza di altre materie prime come le braccia e i prodotti agricoli, lo spirito di sacrificio la tenacia e l'eroismo; quanto basta, insomma per tendere alla conquista di un primato nelle competizioni della vita dei popoli.

Questa Italia, che è potente per la volontà dei suoi figli e per la preparazione delle armi, può essere orgogliosa del bilancio del Regime, a sei anni dalla rivoluzione, può essere orgogliosa di un bilancio, che è poi il bilancio del popolo tutto.

Di fronte a questo panorama magnifico, che il Duce ha intravisto, prima ancora della marcia su Roma; di fronte a questo bilancio del popolo italiano, e degli italiani che vivono anche nelle colonie disseminati nel mondo, solo oggi ricongiunte spiritualmente

alla gran madre Patria; di fronte a questo magnifico bilancio che non ha precedenti nella storia vi è un piccolo triste bilancio dei pochi italiani rinnegati, dei fuorusciti, in combutta con tutti i nemici della nostra nazione. (*Applausi*).

Piccola cosa questo bilancio passivo di fronte al grande bilancio attivo del popolo italiano.

Ieri, onorevoli colleghi, la Camera ha seppellito la vecchia legge elettorale. Noi deputati abbiamo votato la riforma, senza discussione, con piena coscienza di rendere un nuovo servizio alla causa della rivoluzione, che ha bisogno più di soldati che di oratori.

I deputati fascisti oggi non essendo, così come avveniva per il passato, avulsi dalla vita politica del Paese, e quindi partecipando in altra sede alle discussioni, sulle grandi riforme costituzionali, qui dentro non dimenticano di essere dei militi coscienti e disciplinati, che hanno una consegna da rispettare e da far accettare.

La riforma parlamentare, e l'annunziata inserzione del Gran Consiglio negli ordini istituzionali del nostro Paese, sono atti storici destinati a dare nuovi sviluppi alla vita poliedrica del fascismo.

L'onorevole Giolitti nella sua dichiarazione di voto, disse che non poteva in coscienza votare la riforma parlamentare, perchè riteneva che essa costituisse un attentato alla libertà di voto, alla libertà di libera elezione. È veramente strano e doloroso che l'onorevole Giolitti, novello uomo di Collegno, abbia evidentemente dimenticato che gli scrupoli dai quali è stato mosso per fare le sue dichiarazioni di voto, hanno un'aria di improntitudine, che necessariamente deve far sorridere questa Camera. Gli attentati alla libertà elettorale non possono riguardare il fascismo, ma costituiscono titolo di speciale benemeranza politica, proprio dell'onorevole Giolitti, che li consumò, specie nell'Italia meridionale, su vastissima scala. Egli è perciò il meno idoneo a parlare su questo argomento. (*Approvazioni*).

Sia consentito a me, cittadino di Puglia e del Mezzogiorno d'Italia, di quelle regioni che conobbero l'istituzione feroce dei « mazzieri » di protestare, non a nome della Camera, ma di tutte le popolazioni meridionali contro l'ingenuità e la smemoratezza dell'onorevole Giolitti. (*Approvazioni*).

Credo però sia opportuno, onorevoli colleghi, fare una distinzione tra i residui di parlamentarismo, che ieri abbiamo ammaz-

zati in quest'Aula, e la XXVII Legislatura, questa Camera, la quale, indiscutibilmente, ha avuto un contenuto storico e rivoluzionario.

Si deve a questa Camera se il Fascismo ha potuto realizzare sul terreno legale, le grandi riforme costituzionali, concepite dalla mente geniale del Duce. Essa dunque ha avuto carattere di vera e propria costituente.

Questa Camera che ha superato brillantemente il periodo quartarellista, che ha votato senza esitazioni due riforme elettorali (*Commenti*), che è in gran parte composta di soldati, di reduci della grande guerra, di reduci della rivoluzione, di giovani che sapranno essere combattenti anche domani, non si può e non si deve confondere con il parlamentarismo, che abbiamo definitivamente sotterrato.

La XXVII Legislatura potrà, dunque, quando il Duce lo riterrà, chiudere i suoi giorni con la coscienza del dovere compiuto, e noi tutti, qui o in altri posti di combattimento, continueremo anche domani ad essere dei soldati, ligi a tutte le consegne della Rivoluzione.

Onorevoli colleghi, chiuso questo esame panoramico della vita politica del Paese, farò alcune osservazioni su alcuni aspetti del bilancio dell'interno.

Innanzitutto credo d'interpretare il pensiero, non solamente di tutti coloro che indossano la divisa gloriosa della Milizia nazionale, ma di tutti i deputati, facendo voti che i futuri bilanci dell'interno abbiano maggiori assegnazioni di fondi per la Milizia nazionale, per consentire di provvedere adeguatamente agli indumenti, alle armi, a quanto altro attendono le nostre legioni.

Sarà necessario assegnare anche speciali fondi per l'inizio graduale delle costruzioni delle caserme.

La Milizia non può rimanere accasermata in locali modesti, molte volte indecorosi; la Milizia, specialmente nelle sue grandi unità, in considerazione delle speciali esigenze che assolve, deve poter guardare con tranquillità alla risoluzione di questo importante problema. Come a Roma è stato disposto per la costruzione della caserma per le camicie nere, così è da augurarsi che gradatamente, nei futuri esercizi si dia il modo al Comando generale di provvedere per gli altri capoluoghi di regione.

A proposito della Milizia io mi permetterò di prospettare l'opportunità che le si diano maggiori compiti nel campo dei servizi di pubblica sicurezza. La Milizia arriva

molte volte, per la snellezza dei suoi movimenti e della sua struttura, a rendere servizi veramente notevoli al Paese. Non più tardi di ieri l'altro i giornali hanno parlato di importanti operazioni di polizia svolte dalla Milizia ai confini della Patria. Non c'è giorno che essa, nelle varie regioni, non renda segnalati servizi. Forse sarà bene disciplinare maggiormente le attribuzioni tra i servizi ordinari di pubblica sicurezza e quelli speciali d'investigazione politica, che sono affidati alla guardia della Rivoluzione.

Nel campo della sicurezza del paese, noi sappiamo con quanta larga generosità il Duce guardi ai confinati politici. La solidità del Regime è tale da consigliargli ogni giorno nuovi atti di clemenza verso gli avversari politici, specie se gregari. Desidererei, però, che l'istituto del confino, sempre più ristretto nel campo politico, avesse maggiore estensione nei riguardi dei frodatori di commercio, degli strozzini e dei propalatori di notizie false o tendenziose.

A proposito di usura devo segnalare che vi sono piccole banche che, ammantate nella voluta immunità dell'esercizio del proprio istituto, compiono atti di strozzinaggio veramente deplorabili. Denunzio alla Camera che un Istituto bancario di Napoli, su operazione di cessione di quinto dello stipendio a dipendenti di enti locali, ha fatto condizioni di strozzinaggio che superano di gran lunga lo strozzinaggio ordinario che viene esercitato nei nostri paesi. So di operazioni fatte da alcuni impiegati che hanno ricevuto la metà di quanto nominalmente veniva ad essere loro assegnato.

Voci. Il nome.

CROLLALANZA. Mi riservo di farlo al sottosegretario per l'interno alla fine della seduta. So di un impiegato che su 14 mila lire di cessione ne ha rilasciate 7 mila all'istituto bancario! (*Commenti*).

Credo che per costoro non vi debbono essere debolezze.

Il confino avrà sempre capienza per ospitare simili filibustieri, che non si rendono conto né della situazione generale del Paese, né delle condizioni in cui si dibattono molte volte gli appartenenti alle classi impiegate.

Dopo la stroncatura dell'Ente provincia, fatta ieri dall'onorevole Geremicca, mi guarderò bene di insistere su questo argomento. Io dissi già all'onorevole Geremicca, prima ancora che si iniziasse la discussione su questo bilancio, che condividevo in gran parte i suoi apprezzamenti sull'istituto della provincia.

Penso effettivamente che, o colla soppressione totale, o colla unificazione di alcuni servizi presso il Consiglio provinciale dell'economia, si potrebbe eliminare quest'organismo, che non ha più ragione d'essere e che per il passato spesso serviva a contentare coloro che rendevano segnalati servizi a determinate consorterie elettorali.

Oggi la provincia, così come è formata, in considerazione anche di grandi istituzioni create dal fascismo, come l'Ente nazionale della strada, l'Opera per la maternità e l'infanzia, non ha più ragione evidentemente di essere.

Così, come i comuni si occupano, nel tempo stesso, di beneficenza, di opere pubbliche, di igiene, l'ente provincia, fondendosi con i Consigli provinciali dell'economia, può occuparsi di tutte le varie forme di attività sociali della propria circoscrizione.

Passando dalla provincia al comune non dirò delle cose nuove affermando che esso si presenta, in Regime fascista, in modo molto diverso dal passato.

Ieri i comuni erano spesso le cellule di un nuovo Stato che sorgeva nello Stato, disintegratore della vita nazionale se di origine sturziana, centro assolutamente autonomo e rivoluzionario se di marca socialista o comunque sovversiva.

I comuni, sfrondati da tutte le foglie secche, rappresentate in passato dai Consigli comunali e dalle Giunte, concentrato tutto il potere nelle mani dei podestà, rendono già dei grandi servizi al Paese e sono cellule periferiche dell'autorità sovrana dello Stato.

Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Geremicca per un rinvio della costituzione delle Consulte.

Queste possono rendere dei servizi, integrando le deficienze dello stesso podestà, consigliandolo, confortandolo di fiducia e di consenso nelle decisioni per i maggiori interessi cittadini. È quindi fuori posto, almeno sino a quando non si sarà fatto l'esperimento, pensare alla loro soppressione.

Bisogna, però, lasciare del tempo ai podestà, soprattutto delle grandi città, per superare definitivamente la situazione ancora straordinaria di molti comuni, specie per il risanamento dei bilanci, il riordinamento degli uffici, la modifica delle abitudini e dei costumi delle popolazioni. Per tutte queste considerazioni ritengo che, particolarmente nelle grandi città, i podestà debbono essere lasciati soli, con tutta la somma degli onori e degli oneri, con la più completa responsa-

bilità verso il Paese e verso le autorità tutorie. Ciò anche per evitare che siano frustrati i buoni risultati che si potranno avere, in un secondo tempo, dalla istituzione delle consulte.

Sono stati conferiti ad alcune Amministrazioni comunali poteri eccezionali per la revisione del personale e per il riordinamento dei servizi e degli uffici. È opportuno segnalare in proposito alcuni inconvenienti che si sono verificati.

Tali decreti nel loro spirito informatore non avevano carattere restrittivo, e quindi assegnavano ai podestà poteri essenziali anche per il personale delle tramvie e della amministrazione scolastica per i comuni autonomi, per tutto il personale, insomma, comunque dipendente dalle amministrazioni comunali.

È avvenuto però che alcuni podestà nell'espletamento di tali poteri hanno trovato numerose difficoltà da parte della burocrazia di alcuni Ministeri, certamente non di quello dell'interno. Ci è voluta, in sede di conversione del decreto, che prorogava i poteri eccezionali dell'amministrazione del comune di Milano, una raccomandazione dell'onorevole Ferretti, accettata dal Governo, perchè fosse chiarita, una volta per sempre, la portata vera del decreto.

Tutto ciò vale a dimostrare la necessità di completare l'opera di epurazione fra i funzionari di alcuni Ministeri tecnici, che o sono insensibili ad ogni miglioramento o hanno i cervelli fossilizzati.

Mi permetto poi di richiamare l'attenzione dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, in vista degli studi che si vanno compiendo, da qualche tempo, tra il Ministero dell'interno e quello delle finanze, sull'urgenza di provvedere al fabbisogno del *deficit* finanziario di parecchie amministrazioni comunali, sulla necessità di non trascurare questo aspetto del problema della vita dei comuni.

Noi abbiamo a portata di mano delle statistiche ufficiali, che si fermano al 1925, e ci danno la precisa sensazione delle condizioni finanziarie di tutti gli enti locali. Credo che da quell'epoca ad oggi non siano effettivamente molte le amministrazioni comunali, specie dei piccoli comuni, che abbiano potuto risanare completamente i propri bilanci.

Ritengo che lo Stato non debba intervenire, se non per casi eccezionali, per risanare le finanze degli enti locali, dovendo

questi provvedere da se stessi al proprio pareggio.

Sarà forse necessario, però, che lo Stato vada loro incontro con lo sbloccamento della sovrimposta consolidata con la legge De Stefanini del 1922.

In Italia vi sono formidabili sperequazioni in questo campo, e si ha questo assurdo: che le amministrazioni comunali che sono state rette da socialisti o da popolari, o comunque da amministratori, che fin al 1922 hanno gravato eccessivamente i tributi fondiari, sperperando, molte volte, il denaro pubblico, con carattere di vera demagogia, si sono vista consolidata, col blocco del 1922, questa posizione, che è diventata poi una posizione di vantaggio; viceversa le amministrazioni comunali che fino a quell'epoca sono state parsimoniose, o sono state rette da uomini, che hanno avuto paura della impopolarità elettorale, e non hanno gravato, o hanno poco sensibilmente ritoccata la sovrimposta fondiaria, si vedono oggi in condizioni difficili, anche quando ottengono dal Ministero delle finanze l'autorizzazione ad elevare il tributo oltre il secondo limite legale.

Vi sono amministrazioni comunali, che, anche quando ottengono, con una politica di sana economia e di miglioramento delle altre entrate, il risanamento del proprio bilancio, sono assillate dal bisogno di compiere opere straordinarie, e quindi di contrarre dei mutui, non riescono a poter dare le delegazioni sulla sovrimposta, perchè queste risentono del modesto blocco del 1922 che, magari, per una grande città, è al disotto per aliquote a quello di un comune di campagna.

Credo quindi di interpretare un bisogno generale nel prospettare al Ministero degli interni l'opportunità di rivedere questa posizione, e di riesaminare se non sia il caso di riordinare diversamente tutto il sistema tributario degli enti locali, semplificandolo, rendendolo possibilmente elastico, e graduandolo, secondo l'importanza demografica e le funzioni particolari delle varie città.

Occorrerebbe dividere in altri termini i comuni in varie categorie, tenendo presente il numero degli abitanti ed eventualmente la funzione di carattere nazionale che viene esplicata da alcune collettività comunali.

Onorevoli colleghi, ieri è stato accennato all'opportunità di rivedere anche un po' tutto il campo della beneficenza.

È stato riformato l'ordinamento delle Congregazioni di carità. In questo campo si può

fare ancora di più. Forse è giunto il momento di procedere all'assorbimento, da parte di queste, dei vari enti di beneficenza locali, che non si inquadrano nei grandi istituti a carattere nazionale.

Creiamo insomma nelle Congregazioni di carità le cellule di tutte le attività di beneficenza comunali. Ciò eviterà le inutili spese generali, che gravano sui piccoli enti, e che assorbono, spesse volte, i due terzi o i quattro quinti delle entrate.

Nuove disposizioni di legge occorrono, anche, per regolare diversamente la dibattuta questione del pagamento delle spese ospedaliere. Esistono in questa materia degli inconvenienti gravissimi, e vi sono dei comuni, che hanno larga emigrazione interna, i quali sono gravati in modo insopportabile da tali spese.

Avviene di frequente che gente, che è andata per ragioni di lavoro in una città, diversa da quella in cui risiede, e che non ha più i mezzi per vivere, bussa alla porta di un ospedale, quasi fosse un ospizio di mendicizia, e trova sempre un medico compiacente, specie in certe grandi città, disposto a ricoverarlo, a riconoscergli una malattia, sicuro di potere, in ogni caso, contare sul pagamento delle relative spese, da parte delle amministrazioni comunali del paese di origine.

In questo campo vi è tutto da rifare.

Onorevoli colleghi, il Fascismo ha avuto particolare cura per alcuni grandi comuni del Mezzogiorno d'Italia. Il Capo del Governo, fedele al discorso della vigilia, di Napoli, allorchè fissò nel famoso triangolo Palermo-Napoli-Bari i caposaldi della rinascita, non solo del Mezzogiorno, ma della espansione italiana, sulle Coste africane e nel Mediterraneo Orientale, ha dato la dimostrazione che le sue maggiori cure, nei limiti delle possibilità, sono state rivolte, nel Mezzogiorno d'Italia, a Napoli, a Palermo ed a Bari.

Il Mezzogiorno sa tutto ciò ed è grato al Duce non solo per quanto di opere e di provvidenze gli è stato dato, ma anche perchè si è sentito alfine compreso e valorizzato.

Mussolini è stato il primo uomo di Stato, che abbia dimostrato di aver compreso il più importante aspetto del problema meridionale, cioè quello morale. Egli guarda alle nostre regioni con paterno affetto e con fede sicura nella loro rinascita. Per Napoli, Palermo e Bari non sono mancate importanti provvidenze. Io però mi permetto, e sia

consentito a me, che sono il podestà di Bari, di dire una parola che riguardi la mia città, che è il mio maggiore amore; di poter chiedere, al Capo del Governo che, allorchè le condizioni finanziarie del Paese lo consentiranno, sia data anche a Bari una legge speciale, così come la ottennero Palermo e Napoli.

Bari chiede tale provvedimento eccezionale per l'avvenire suo, ma anche per quello della stessa Nazione; e lo chiede solo oggi che vede risanato il bilancio della civica amministrazione; lo chiede quindi in un momento in cui ha dato prova di saper affrontare ogni sacrificio, ma quando anche, compiuto il miracolo della sua ascesa prodigiosa, si presenta nella lizza delle nuove competizioni mediterranee, con volontà rinnovata, con fede certa, con accresciuto ardimento.

Sia la legge speciale, concessa da Benito Mussolini, un premio ed un nuovo riconoscimento.

Onorevoli colleghi, perdonate questa chiosa, che non vuole essere campanilistica; voi, spesse volte vi compiaccete con i baresi per il miracolo prodigioso della loro città.

Date oggi clemenza a me, se in un discorso di politica generale, ho ripetuto, per qualche volta, il nome di Bari, come si ripete e si invoca il nome di un'amante che non ci si stanca mai di amare. (*Applausi — Congratulazioni*).

Chiusura di votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione sul bilancio dell'interno.

PRESIDENTE. Continuiamo nella discussione del bilancio dell'interno. È iscritto a parlare l'onorevole Guàccero. Ne ha facoltà.

GUÀCCERO. Onorevoli deputati, in una delle più importanti sedute di questa Camera fascista, in quella del 26 novembre 1925, l'onorevole Federzoni, pronunziando il suo pregevole discorso sulla « Protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia », ammetteva egli stesso che il progetto di legge, riferentesi a questione così vasta e profondamente difficile, non poteva essere perfetto, nè pretendeva di essere tale, e che

anzi, alcune deficienze — per altro inevitabili — erano già state rilevate, emergendo dalla stessa discussione parlamentare. Ciò malgrado, egli chiedeva alla Camera l'approvazione del progetto qual'era, nella fiducia che i perfezionamenti sarebbero venuti in prosieguo.

Miglioramenti infatti si sono apportati e si stanno apportando alla legge, ma non ancora nel campo che senza dubbio costituisce il pernio fondamentale ed il substrato sostanziale dell'ardua questione assistenziale. Poichè sta bene — come è nello spirito della legge — occuparsi e preoccuparsi dello sviluppo del fanciullo, del bambino e dell'adolescente, curandone le anomalie e le deformità congenite ed acquisite, le debolezze di costituzione, gli errori della crescita, che non solo rendono gl'individui predisposti alle malattie ed abbreviano la durata della vita, ma ne limitano la capacità produttiva, quando non li spingono addirittura sulla soglia dell'antisocialità e della delinquenza; sta bene provvedere alla selezione individuale ed all'avviamento professionale e dar mano a tutte quelle provvidenze correttive cui la legge maggiormente si riferisce: tutte ottime cose, il cui alto valore non vi è chi non riconosca; ma a me sembra fuori di discussione che meglio sarebbe se noi, anzi che correggere — e qui appunto sta l'insufficienza della legge — potessimo invece prevenire, e cioè impedire sin dalle origini la evoluzione del fattore malfornativo-degenerativo.

Avremmo con ciò non solo un numero minore di pesi morti da sostenere, ma un compito correttivo più facile, perchè avendo a che fare con una maggior massa di individui normali, diminuirebbe nel contempo la morbilità corporea e mentale.

Il primo compito, quello cioè correttivo, cui la legge maggiormente si riferisce, è difficile assai; l'altro, il preventivo, invece — essendosi andata questa difficile materia sempre più precisando e limitando al campo pratico — lo è di meno, e dovrebbe pertanto essere dalla legge più ampiamente compreso ed applicato.

Cercherò di precisare brevemente questo concetto.

È dimostrato oggi che le cause predisponenti o determinanti le degenerazioni del corpo e della psiche, sono precisamente le seguenti:

1º) le tre grandi endemie in Italia: malaria, gozzismo e pellagra, malattie queste fortunatamente circoscritte, combattibili e combattute con successo indiscusso.

2º) La tubercolosi, la cui predisposizione familiare per una degenerazione vera e propria nel senso Lombrosiano-Morelliano, è peraltro molto dubbia.

3º) L'alcoolismo cronico, sulle cui malfatte ereditarie, a dire il vero, molto si è esagerato per spirito di propaganda spesso eccessiva, perchè per ammettere questo fattore degenerativo, bisognerebbe innanzi tutto dimostrare che il degenerato, figlio del presunto alcoolista, sia stato concepito quando il genitore era già cronicamente attossicato, in età quindi generalmente avanzata, il che il più delle volte non è, i concepimenti avvenendo di preferenza nell'età giovanile. Inoltre bisogna tener presente che i veri alcoolisti, se sono tali, lo è appunto perchè sono dei degenerati, ed è naturale quindi che da simili soggetti nascano figli consimili, senza per tanto andare alla ricerca del fattore patogenetico « alcool ».

4º) Non resta che la lue nelle sue conseguenze ereditarie, e questa è la causa principale, tanto che possiamo affermare che il 70 per cento dei degenerati: gli idioti, i deficienti, epilettici, squilibrati, delinquenti originari, i fisicamente brutti devono il loro male a questo morbo ormai così diffuso da potersi considerare come una delle tante condizioni ambientali avverse, cui l'Umanità è costretta a vivere.

Fortunatamente però, tanto la lue acquisita, quanto l'eredolue, noi possiamo ben curarla, ed ottenere da genitori affetti, una prole veramente sana, solo che si segua attentamente e si assista con opportune cure la madre almeno, sin dal principio del concepimento.

Ed in questo intervento terapeutico precoce appunto sta il difficile. Il problema infatti più importante — come accennavo — è quello di impedire l'azione del germe, non tanto nel periodo di accrescimento ed extrauterino, quanto in quello formativo, in quello cioè che si svolge nella vita embrionale e fetale. Questo è il periodo tipico in cui l'eugenista dovrebbe soprattutto intervenire; questo è il campo di azione della lue purtroppo non sufficientemente vigilato, durante il quale l'infezione compie le sue peggiori malfatte, che evolvono poi nell'individuo degenerato, mentre noi potremmo liberarci da gran parte di questa zavorra sociale, solo se potessimo sottoporre ad esame medico obbligatorio tutte le gestanti sin dall'inizio del concepimento, ed in tutte quelle affette da lue acquisita od ereditaria, fosse obbligatoria la cura specifica.

Comprendo — lo ripeto — che ciò non è facile; ma vorrei che il nuovo organismo, creato con tanto amore dallo Stato Fascista, invece di sminuzzare — sin dall'inizio del suo funzionamento — le sue poderose ed entusiastiche attività in molteplici e svariate direzioni, con mire per lo più generiche, cominciasse invece coll'affrontare un numero magari minore di problemi, ma specialmente quello da me indicato; bisognerebbe che l'Ente nazionale si proponesse come quesito capitale da risolvere, lo studio della organizzazione legislativa, scientifica e pratica di questo intervento a difesa dell'embrione e del feto.

Non voglio dilungarmi su questa questione che ho studiato in molti suoi particolari anche pratici. Ma dirò soltanto che, dal lato giuridico, sono di opinione che non convenga sovraelevare troppo il principio della libertà individuale perchè, nei riguardi di una donna incinta, se ci troviamo bensì di fronte ad un individuo libero e cosciente, ci troviamo nel contempo di fronte ad un cittadino « in fieri », che nessuno tutela dalla inevitabile ignoranza dei genitori. È necessario che a sua difesa intervenga per legge ed in tutti i casi il solo competente: il medico. Come giungere a ciò, ed in quale forma assolvere a questo delicato intervento, è quanto — lo ripeto — si deve porre allo studio.

Ed io son sicuro che il Governo fascista, conscio perfettamente che il valore della Nazione è rappresentato esclusivamente dalla somma dei fattori fisici, intellettuali e morali degli individui che la compongono, terrà nel giusto conto quanto da modesto studioso ho detto e — attraverso l'Ente nazionale per la Protezione della maternità e dell'infanzia — curerà sempre più, con amore e tecnicismo, il perfezionamento fisico ed il miglioramento delle qualità di mente e di cuore di questa gente italica, che, avendo finalmente ritrovata la sua via illuminata dalla face dell'Uomo che ebbe fede in questa sua razza, della cui giovinezza incarna la potenza vittoriosa e con la quale, infranti i piani delle babeliche utopie, si assise in Roma — Duce coi suoi poteri — nell'imperial Città dell'anima che promette tutte le rinascite, tutte le risurrezioni.

Questa giovinezza italica che temprata dal dolore e dal più duro travaglio, e riplasmata nella essenza dall'eroismo e dal martirio, or non teme più — nè vuol schivare per rinsaldare la sua fede — cozzo di controversie e resistenze, delle quali vuole anzi trionfare

a rischio della vita e di ogni cosa amata; questa giovinezza che avendo finalmente ritrovata la sua via illuminata, vuole oggi colla più salda disciplina nazionale su di essa progredire, per assurgere col suo Duce verso le zone spirituali ancora irredente della nuova Italia e di lì dare maggiore espansione al respiro dell'anima, in quegli orizzonti, i cui confini — spinti da una forza sovrumana — saran portati sempre più lontano, e che saran sintesi integrativa, realizzazione fatidica della idea che predomina ed impronta tutta la nostra storia: di quell'idea che per millenni di lotte e di pensiero, tra bagliori ed oscuramenti — indipendenti dalle vicende storiche profanamente considerate — ci fu ininterrottamente tramandata dalle più vetuste origini dell'Etruria e della Japigia immemoriale, dai germi delle cui millenarie stirpi si dovevano poi ergere gigantesche le guide del Rinascimento: i Geni della grandezza italica, i quali, nel campo dell'intelletto e del sentimento, segnarono nell'universo il dominio del pensiero della stirpe. Idea che con risulante di ritmo ascendente, ci fu ininterrottamente tramandata sin dai cieli Crotoniati dell'italica scuola pitagorica, il soffio vivificatore della quale si diffuse fecondo per l'orbe e non fu mai distrutto, ed i cui sinedri, negando ogni sovranità alle democrazie ignoranti ricostruirono le gerarchie aristocratiche dell'intelletto e delle virtù selezionate, ciò mentre dalla Roma Imperiale si partivano coll'armi e col diritto, i conquistatori del mondo. E dall'Italia stessa del medioevo — scuro e caotico — che spiritualizzandosi nell'insegnamento del Divin Maestro, universalizzò l'idea rimontando i piani della potenza romana; e dall'Italia, infine del Risorgimento e delle Camicie nere, che conquistò Roma, il cui miraggio imperiale fu sempre fiamma fulgida delle supreme aspirazioni, per cui l'Italia Fascista si erge radiosa e possente al cospetto della umanità; risorge per sé e per il mondo. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

FINZI. Onorevoli deputati, il Capo del Governo nell'ultimo discorso sulla politica interna dichiarò che egli intendeva di premiare i cittadini che gli dicevano la verità, e tanto più, quanto più essa era amara. Parlerò per pochissimi minuti di un problema che voglio definire per delicato, forse spinoso, ma che certo entra nel quadro della più palpitante realtà. Parlerò soprattutto per un motivo di chiarezza, perchè ritengo che ciò

che forma oggetto spesso delle nostre conversazioni quando ci incontriamo o alla Camera o altrove, possa e debba costituire il tema anche di una dissertazione nell'aula parlamentare.

Voglio accennare a un servizio che dipende dal Ministero dell'interno, che è giusto dipenda dal Ministero dell'interno, ad un servizio che non è un diritto del Governo, ma un dovere del Governo nello Stato moderno, e cioè al servizio di censura; la censura si sviluppa in tre modi: sul movimento epistolare, sulle conversazioni telefoniche, sulle trasmissioni telegrafiche. Noi spesso abbiamo avuto modo, campo e ragione di doverci lagnare sia tra noi, sia alle volte col ministro competente in materia, per ritardi avvenuti nella consegna delle lettere, per interferenze telefoniche che hanno alterato, troncato le comunicazioni; per telegrammi, che hanno impiegato alle volte qualche giornata per compiere un tragitto che normalmente viene compiuto dai telegrammi in mezz'ora. Onorevole Ciano, ella non ha bisogno della mia difesa, ma è bene che dalla Camera possa partire serenamente una parola di semplice raccomandazione al dicastero interessato, che è il dicastero dell'interno, affinché questo servizio avvenga con tale precisa, scrupolosa precisione da aumentarne l'efficacia, senza che i cittadini debbano subirne un onere ed un disturbo eccessivo. (*Interruzione*). Nessuna freccia velenosa, onorevole collega, e le dico subito il perchè.

La democratica imperiale repubblica tedesca, ha il più perfetto sistema di intercettazione telefonica che esista al mondo; altri Stati, compresi gli Stati del Nord America, esercitano e devono esercitare la censura telefonica e telegrafica, perchè questa è anche prescritta per legge, e c'è di più: al giorno d'oggi lo Stato deve difendersi in tutti i modi. Siccome la civiltà oggi non si muove più col ritmo di una volta, e telegrafi e telefoni costituiscono possenti mezzi di raccolta, di raduno e di passaggio di parola d'ordine, è logico che lo Stato intervenga e controlli tempestivamente...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. La moralità delle conversazioni telefoniche è compito dello Stato di sorvegliarla.

FINZI. È quello appunto che sto dicendo! Però questo servizio è tanto più efficace, quando effettivamente non viene a turbare quella che è la normale trasmissione delle lettere o dei telegrammi, o delle trasmissioni telefoniche...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. La quale non è stata mai tanto perfetta quanto adesso!

FINZI. È vero; ma lei ammetterà che, se qualche cosa turba la trasmissione telegrafica o telefonica, questo fatto allarma tutti i cittadini, mentre lo Stato deve intervenire in questo delicato campo, senza che i cittadini lo avvertano, per avere la possibilità, al momento opportuno, di potere tempestivamente provvedere in merito a comunicazioni o trasmissioni o passaggi di notizie ogni volta che possa essere utile. Nel campo epistolare è la stessa cosa...

MARAVIGLIA. La censura epistolare non esiste!

FINZI. Può darsi, ma è male; deve esistere!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. La censura epistolare non esiste da noi; esiste soltanto a norma del regolamento postale la facoltà...

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro e ministro dell'interno*. La censura epistolare esiste soltanto a mio riguardo!

FINZI. Onorevole ministro e onorevole sottosegretario di Stato! Ho voluto far presente questo problema unicamente perchè credo che lo Stato debba munirsi di apparecchi perfetti per l'intercettazione telegrafica e telefonica, ed affidare eventualmente il servizio di censura, in qualunque forma debba effettuarsi, a un personale specializzato, intelligente e che possa veramente con efficacia rendere il miglior servizio allo Stato in questo campo.

STARACE. La censura si sarebbe dovuta applicare al tuo discorso!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

BIANCHI MICHELE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. (*Vicissimi prolungati applausi*). Onorevoli camerati! Io vi ringrazio assai dell'affettuosa manifestazione; tanto più ve ne sono grato in quanto io penso essa sia un riconfermato riconoscimento del buon ricordo che il Capo sa conservare dei suoi fedeli (*Applausi*), i fedeli che sanno tacere, e sanno sempre, in ogni circostanza, obbedire. (*Applausi*).

Il mio discorso di oggi, chiamiamolo pur così, riesce improvviso a voi e improvviso a me stesso, così come improvvisa ebbi la notizia dai giornali della mia nomina a sottosegretario all'interno (*ilarità*). Il Duce alle ore due mi ha chiamato: « tu, naturalmente, quest'oggi, parlerai ». Ed io parlo in quanto

il compito non mi deve riuscire difficile, e non mi riesce difficile, perchè sulle grandi linee della politica interna, dopo il discorso che il Capo ebbe a pronunciare l'anno passato, dopo il discorso dell'Ascensione, c'è n'è ancora per qualche altro anno.

Mi limiterò pertanto a rispondere breve, come è mio costume, ad alcuni rilievi fatti nei discorsi degli onorevoli camerati di ieri e di quest'oggi.

Il problema demografico è uno dei problemi indubbiamente essenziali, centrali. Il Governo, onorevole Geremicca, nè è convinto quanto me, quanto noi tutti e fa tutto quanto è possibile. L'onorevole Geremicca è in pieno accordo con quella che è l'opera del Governo per ciò che riguarda il metodo, il sistema, per salvaguardare, quanto meglio e più è possibile, la pubblica salute. Più che dover curare, e meglio che dover curare, cercare di prevenire. Perfettamente. Il Ministero dell'interno, attraverso la Direzione generale della pubblica sanità, aiuterà, perfezionerà, disciplinerà gli istituti tutti che sono rivolti a questo scopo. Prevenire val meglio che curare, e questo non soltanto — sia detto fra parentesi — per quanto riguarda la pubblica salute, ma anche per quanto riguarda la politica interna. Meglio prevenire che esser costretti poi a reprimere.

L'onorevole Geremicca si è occupato a lungo ieri ed efficacemente, ed oggi dello stesso argomento ha trattato il camerata Crollalanza, di questo problema: che cosa ne facciamo della provincia? Sua Eccellenza il Capo del Governo ha ieri risposto interrompendo il camerata onorevole Geremicca: «è quello che mi domando anch'io» e mi ha autorizzato questa mane a dire che è prossima la risoluzione di questo interrogativo. Che cosa ne faremo della provincia?

GEREMICCA. La manderemo via.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Lo sarà fra poco.

BIANCHI MICHELE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Se è ancora un interrogativo, può essere.

Consulta. La consulta e per la sua derivazione, e per il suo funzionamento, e per gli scopi per cui è stata istituita, non ha nulla a che fare col vecchio Consiglio comunale. La consulta è il logico coronamento dell'ordinamento corporativo dello Stato.

D'altra parte il Capo ha annuito ieri ad un certo consiglio proveniente dall'onorevole Geremicca: «Adelante Pedro». Si andrà adagio.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Ci andiamo. (*Si ride*).

BIANCHI MICHELE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Segretari comunali. Non è improbabile che i segretari comunali finiscano per essere dei veri funzionari dello Stato. (*Approvazioni*).

Il collega onorevole Crollalanza chiedeva l'estensione dell'istituto del confino agli strozzini ed altra simile genia.

Mi pare che contro simile genia l'istituto del confino già funzioni e io apprenderò dall'onorevole camerata Crollalanza e sottoporro poi per i provvedimenti che il Capo crederà del caso, quella tale indicazione precisa di quella certa banca che su 14 mila lire ne intasca 7, e soltanto 7 dà al povero impiegato per il quinto dello stipendio.

Revisione del sistema tributario. Proprio ieri ho trovato sul mio tavolo di lavoro qualche cosa come un mezzo metro di documenti che dovrò esaminare al riguardo, per quindi riferire le mie impressioni a chi di dovere. Io mi impegno di portare a compimento nel più breve termine possibile questo studio.

A me non resta nulla da aggiungere, chè ai rilievi dell'onorevole Finzi ha risposto il camerata Sua Eccellenza Ciano.

A me resta da rivolgere, sicuro di interpretare anche il vostro sentimento, il saluto cordiale dell'amico e del camerata al mio predecessore onorevole Suardo (*Applausi*), a cui auguro di poter tornare nel più breve tempo possibile tra di noi.

E ancora una cosa mi rimane a dire, questa, che già voi intuite: chi vi parla cercherà, come sempre, di essere uno strumento intelligente e fedele nelle mani del grande Artiere. (*Vivissimi applausi — Il Capo del Governo, i ministri, e molti deputati si congratulano con l'onorevole sottosegretario di Stato*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Martino.

DE MARTINO, *relatore*. I quesiti posti dai vari oratori intervenuti in questa discussione ed i problemi importanti che essi hanno prospettato, meritano l'esame della Camera ed il giudizio del Governo.

Le condizioni sanitarie del Paese, in rapporto allo sviluppo demografico, sono state ampiamente studiate sotto l'aspetto della previdenza, dell'assicurazione, dell'igiene, del lavoro, della infanzia: l'opera intelligente e provvida degli uffici del Governo è giustamente apprezzata, nonostante le angustie in cui si dibatte con spirito di sacrificio e di patriottismo.

Le riforme degli enti autarchici che il Governo fascista ha affrontate, hanno creata una concezione ed una mentalità nuova ed hanno determinato il desiderio di più radicali modifiche; i diversi istituti fascisti, che hanno trasformata l'amministrazione dei comuni, e sono volti ad assolvere esigenze sociali più fondamentali e più civili, per la salute, l'igiene, il traffico ed il completamento dell'autorità, hanno suggerito la soppressione dell'Ente provinciale e consigliano il rinvigorimento dell'Istituto podestariale: il Governo valuterà gli elementi che accompagnano la proposta e trarrà le sue decisioni, che costituiranno nuovo impulso alla saldezza del grande organismo dello Stato.

Le questioni sollevate attengono a direttive politiche e il loro studio è per ora di spettanza del Governo ed il Governo con particolare significazione fascista ha risposto oggi a mezzo del nuovo sottosegretario di Stato. La Giunta a suo tempo potrà occuparsene: il relatore, dopo aver ringraziato per i lusinghieri giudizi espressi sulla modesta opera sua, si riporta alle sue conclusioni. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dei capitoli del bilancio, che, come di consueto, qualora non vi siano osservazioni, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile e di ruolo e a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno — Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e uscieri di questura (Spese fisse), lire 105,000,000.

Capitolo 2. Assegni per spese di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Stato; al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siamo affidati incarichi speciali (decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1514; articoli 184 e 186 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908), lire 1,200,000.

Capitolo 3. Indennità di traslocamento al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, lire 1,700,000.

Capitolo 4. Indennità di missione al personale civile ad agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Somma dovuta alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536. lire 8,000,000.

Capitolo 5. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 100,000.

Capitolo 6. Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Regi decreti 17 febbraio 1924, n. 182, 28 agosto 1924 n. 1392, e 2 luglio 1925, n. 1205), lire, 441,000.

Capitolo 7. Sussidi ad impiegati, scrivani, agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie — Elargizione alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere a norma dell'articolo 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, lire 435,000.

Capitolo 8. Fitto di locali per gli archivi di Stato, per gli uffici di veterinari di confine, per gli uffici di pubblica sicurezza e per le colonie dei coatti (*Spese fisse*), lire 2,500,000.

Capitolo 9. Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero, del Consiglio di Stato, degli archivi di Stato, degli uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei coatti, nonché dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme per i Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza — Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali, lire 2,000,000.

Capitolo 10. Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza — Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica — Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi, lire 3,000,000.

Capitolo 11. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni tele-

foniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (*Spesa obbligatoria*), lire 4,500,000.

Capitolo 12. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radio-telegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri, lire 5,000,000.

Capitolo 13. Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, per i Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza; delle vetture, carri autonomi e natanti per i servizi della presidenza del Consiglio dei ministri e delle amministrazioni dipendenti dall'interno — Spese accessorie — Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti, lire 15,000,000.

Capitolo 14. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 15. Consigli e Commissioni — Spese relative, lire 100,000.

Capitolo 16. Spese per propaganda d'italianità, lire 240,000.

Capitolo 17. Acquisto e rilegatura di libri e riviste per le biblioteche del Ministero e del Consiglio di Stato, lire 32,000.

Capitolo 18. Medaglie e diplomi per atti di valore civile — Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, e 21 settembre 1879, n. 5078), lire 15,000.

Capitolo 19. Spese casuali, lire 80,000.

Capitolo 20. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 21. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 50,000,000.

Capitolo 22. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (articolo 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349, e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918) (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 23. Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (*Spesa obbligatoria*), lire 72,000.

Capitolo 24. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, numero 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 150,000.

Spese per l'Amministrazione civile. —

Capitolo 25. Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794) e indennità di buonuscita a quelli licenziati, lire 400,000.

Capitolo 26. Spese per la francatura delle corrispondenze della Lega nazionale di Trieste (Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3192), lire 7,000.

Capitolo 27. Foglio degli annunci nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione — Retribuzioni agli amministratori (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 885,300.

Capitolo 28. Impianto e funzionamento del laboratorio per il restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno, lire 1.440.

Capitolo 29. Contributo annuo a favore dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (articolo 9, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 2247), lire 1,000,000.

Capitolo 30. Contributo per il funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Regio decreto 3 marzo 1927, n. 331), lire 50,000.

Capitolo 31. Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni di ciechi — Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro — Sussidi diversi di pubblica beneficenza e spese varie di carattere assistenziale in caso di sinistro, lire 14,600,000.

Capitolo 32. Assegnazioni a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, lire 30,000,000.

Capitolo 33. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno — Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera — Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000,000.

Capitolo 34. Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (articolo 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza) (*Spesa d'ordine*), lire 3,000,000.

Capitolo 35. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata — Indennità ai membri delle Commissioni provinciali — Ispezioni ordinarie e straordinarie, lire 5,000.

Spese per la sanità pubblica. — Capitolo 36. Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali — Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei — Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali — Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree, lire 5,500,000.

Capitolo 37. Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (legge 11 febbraio 1926, n. 272), lire 300,000.

Capitolo 38. Sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere — Spese per l'acquisto del radio (Regio decreto 16 giugno 1927, n. 1016), lire 2,000,000.

Capitolo 39. Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427), lire 150,000.

Capitolo 40. Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, numero 1395, lire 50,000.

Capitolo 41. Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (articolo 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382), lire 1,000,000.

Capitolo 42. Fondo da concedersi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità contro la diffusione della malattia, e il collocamento di bambini, per allontanarli dal contagio — Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di

prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (articolo 6, lettere a) e b) della legge 24 luglio 1919, n. 1382), lire 2,000,000.

Capitolo 43. Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (articolo 6, lettera c), della legge 24 luglio 1919, n. 1382), lire 100,000.

Capitolo 44. Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (articolo 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292), lire 500,000.

Capitolo 45. Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, n. 1421, e 23 ottobre 1925, n. 2118, e decreto ministeriale 1° novembre 1925); nonchè per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033), lire 278,000.

Capitolo 46. Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali; per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici — Sussidi alle condotte farmaceutiche (testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829, e Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732), lire 150,000.

Capitolo 47. Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie — Sussidi e concorsi — Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica e altre spese contemplate dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sulla bonificazioni approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256 — Contributi per le scuole convitto professionali per infermiere (articoli 1 e 5 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832), lire 1,500,000.

Capitolo 48. Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica, lire 15,000.

Capitolo 49. Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti — Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti, lire 250,000.

Capitolo 50. Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti — Indennità ai medici delegati e al personale di bassa forza (decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 1056), lire 850,000.

Capitolo 51. Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie — Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali — Contributi per le condotte veterinarie — Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno, lire 1,700,000.

Capitolo 52. Contributo per l'ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2441), lire 12,000.

Capitolo 53. Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (articolo 190 del testo unico 1º agosto 1907, n. 636) — Studi sulla etiologia della pellagra — Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra, lire 50,000.

Capitolo 54. Spesa per la lotta antimalaria in Sardegna, lire 300,000.

Capitolo 55. Sussidi per diminuire le cause della malaria — Spese per diffondere praticamente l'azione profilattica e curativa contro la malaria (articoli 1 e 2 sub. 5, legge 19 maggio 1904, n. 209; articolo 28 Regio decreto 28 febbraio 1907, n. 61, modificato dal decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 482; articolo 2 del Regio decreto 21 luglio 1927, n. 1502), lire 2,500,000.

Capitolo 56. Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (*Spesa d'ordine*), lire 300,000.

Spese per la sicurezza pubblica. — Capitolo 57. Servizio segreto, lire 3,000,000.

Capitolo 58. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo ed altre competenze di carattere fisso, ordinarie e continuative (*Spese fisse*), lire 150,000,000.

Capitolo 59. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità di ammissione ad ufficiali del Corpo speciale di polizia per la Capitale — Premio di arruolamento e di rafferma agli agenti di pubblica sicurezza — Gratificazioni ad agenti riformati per inabilità indipendenti dal servizio, lire 6,640,000.

Capitolo 60. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Armamento — Vestiario — Risarcimento danni al vestiario — Medaglie al merito di servizio, lire 2,250,000.

Capitolo 61. Retribuzione delle prestazioni ordinarie notturne rese dal personale addetto al servizio stenografico e alla Direzione dei servizi elettrici (articolo 4 del Regio decreto 12 luglio 1925, n. 1205), lire 680,000.

Capitolo 62. Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere; premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrino in Sicilia — Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (articolo 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680); premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi, lire 2,500,000.

Capitolo 63. Spese per la scuola tecnica di polizia, per la scuola di polizia scientifica, per i Gabinetti di segnalamento e per servizio delle ricerche, lire 1,250,000.

Capitolo 64. Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza — Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza, lire 8,000,000.

Capitolo 65. Spese per la repressione del malandrino in Sicilia — Acquisto e mantenimento di cavalli e di bardature — Fitto di locali, lire 500,000.

Capitolo 66. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; reparto a cavallo del Corp speciale di polizia per la capitale — Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura — Bardature: sostituzione e riparazione, lire 500,000.

Capitolo 67. Spese per il servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cura per infermità o lesioni cobtrate in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio — Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio — Servizio sanitario di questura e visite fiscali al per-

sonale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio, lire 750,000.

Capitolo 68. Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri (Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1773) e degli agenti di pubblica sicurezza, lire 15,000,000.

Capitolo 96. Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali per l'accasermamento dei Reali carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (articoli 38 e 41 del Regio decreto 28 ottobre 1925, n. 1949), lire 2 milioni e 500,000.

Capitolo 70. Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali — Indennità di alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'arma dei Reali carabinieri (articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, numero 2379), lire 33,500,000.

Capitolo 71. Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica, lire 40,000.

Capitolo 72. Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri, lire 150,000.

Capitolo 73. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica — Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento — Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe, lire 1,500,000.

Capitolo 74. Spese confidenziali per la repressione del malandrino, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini, lire 3,000,000.

Capitolo 75. Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602), lire 350,000.

Capitolo 76. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati, lire 20,000,000.

Capitolo 77. Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza, lire 7,000,000.

Capitolo 78. Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio; contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881), lire 6,000,000.

Capitolo 79. Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza, lire 100,000.

Capitolo 80. Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche — Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785), lire 140,000.

Capitolo 81. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti a rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza, lire 500,000.

Capitolo 82. Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera — Competenze fisse e variabili agli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — Indennità di frontiera e di missione a funzionari, impiegati ufficiali ed agenti della forza pubblica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — Equipaggiamento — Casermaggio — Mezzi di trasporto — Acquisto e manutenzione di materiale vario — Fitto di locali — Spese varie per la sistemazione della vigilanza al confine, lire 25,000,000.

Capitolo 83. Spese per il servizio di investigazione politica, lire 40,000,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria* — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*.

— Capitolo 84. Retribuzioni e indennità temporanea mensile a personale straordinario e avventizio compreso quello delle provincie redente (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 237 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 964 e 23 ottobre 1927, n. 1968) lire 1,600,000.

Capitolo 84. Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (*Spese fisse*), lire 105,400.

Capitolo 86. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre e 30 dicembre 1923, n. 2395 e 3084, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1968) (*Spese fisse*), lire 9,000,000.

Capitolo 87. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie (*Spese fisse*), lire 16,000,000.

Spese per l'Amministrazione civile. — Capitolo 88. Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di 1,300,000, lire, di cui alla convenzione 15 marzo 1925, approvata con Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 640, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'archivio di Stato di Torino (*Spesa ripartita* — Quarta delle 25 annualità), lire 80,015.

Capitolo 89. Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (*Spese fisse*), lire 195,000.

Capitolo 90. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7; legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850) (*Spese fisse*), lire 486,500.

Capitolo 91. Assegnazioni vitalizie e indennità ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articolo 1, 2, 7 e 8; legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2; legge 18 luglio 1911, n. 850) (*Spese fisse*), lire 209,000.

Capitolo 92. Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'opera nazionale di patronato « Regina Elena » (testo unico 19 agosto 1927, n. 1399; articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791, e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, numero 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86 e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594, e 20 febbraio 1927, n. 376) (*Spesa obbligatoria*), lire 47,841,782.

Capitolo 93. Assegnazioni occorrenti per il pareggio dei bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1925 (Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, 22 aprile 1915, n. 543, e 23 ottobre 1925, n. 2043; articolo 5 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1502), lire 1,500,000.

Capitolo 94. Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento dei minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915, (ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1º aprile 1915, n. 476), lire 300,000.

Capitolo 95. Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale ed ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci degli anni dal 1924 al 1929 per la parte delle spese obbligatorie (Regi decreti 9 novembre 1924, n. 1958 e 31 dicembre 1925, n. 2423 — *Spesa ripartita* — Quinta delle sei quote), lire 1,250,000.

Capitolo 96. Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale di nomina prefettizia (Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667), lire 200,000.

Capitolo 97. Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza, lire 586,300.

Capitolo 98. Maggiore spesa da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui allo interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e l'articolo 2 (comma 4) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (*Spesa obbligatoria*), lire 39,500.

Capitolo 99. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843). (*Spesa obbligatoria*), lire 2,790,055.

Capitolo 100. Contributo annuo al Governatore di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attua-

zione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonchè di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione (articolo 1 del Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370) (Seconda delle 25 annualità consolidate), lire 50,000,000.

Capitolo 101. Contributo a favore dello Istituto professionale di San Michele in Roma (Regi decreti 4 febbraio 1926, n. 160, e 7 ottobre 1926, n. 1708), lire 400,000.

Capitolo 102. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degl'infermi ai sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, numero 600 (*Spesa ripartita* — Quindicesima delle venticinque annualità), lire 250,000.

Capitolo 103. Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno e nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace, abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli istituti stessi dispongono (Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301) (*Spesa ripartita* — Decima delle 12 annualità), lire 150,000.

Capitolo 104. Contributo a favore del comune di Napoli a sollievo delle spese per spedalità, previdenza ed assistenza pubblica (articolo 6 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757) (*Spesa ripartita* — Quinta delle dieci annualità), lire 2,000,000.

Spesa per la sanità pubblica. — Capitolo 105. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole: a) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, numero 190; b) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, agli articoli 1, 2 e 4 (comma 4º) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (*Spesa obbligatoria*), lire 533,319.

Capitolo 106. Sussidi ai comuni per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in caso di bisogno in periodi di siccità, e per sussidi in capitali ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per facilitare l'esecuzione di opere igieniche e in sostituzione delle agevolazioni conseguite dagli articoli 2 e 5 della legge 23 giugno 1911, n. 856, e dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132; nonchè per studi e provvedimenti aventi le predette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (*Spesa ripartita* — Quinta delle dieci annualità), lire 525,000.

Capitolo 107. Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile, lire 60,000.

Capitolo 108. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (*Spesa obbligatoria*), lire 868,828.

Capitolo 109. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, numero 453, il Regio decreto 19 novembre 1921 n. 1704, gli articoli 1 e 2 (comma 2) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (*Spesa obbligatoria*), lire 5,616,748.

Capitolo 110. Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Scansano e Comacchio, giusta gli articoli 195 e 196 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa anzidetta sui mutui al comune di Torino per la provvista di acqua potabile, a norma del Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001; sui mutui concessi al comune di Palermo, ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1420 — Concorso statale nei mutui contratti dal comune di Ferrara per opere di sistemazione ed ampliamento del proprio acquedotto in base al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158 (*Spesa obbligatoria*), lire 166,538.

Capitolo 111. Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886) (*Spesa ripartita* — 4ª delle dieci annualità), lire 1,000,000.

Capitolo 112. Concorso nelle spese per l'acquisto del chinino e per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (articolo 1 del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1487) (*Spesa ripartita* — 3ª delle cinque annualità), lire 200,000.

Capitolo 113. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti, al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, e l'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276 (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 114. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza, o da altri enti morali, al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori anti-tracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292) (*Spesa obbligatoria*), lire 25,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — *Estinzione di debiti*. — Capitolo 115. Annualità spettanti alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (*Spesa ripartita* — Ottava delle trentacinque annualità), lire 71,612.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 149,393,000.

Debito vitalizio, lire 50,272,000.

Spese per l'Amministrazione civile, lire 52,948,740.

Spese per la sanità pubblica, lire 19,505,000.

Spese per la sicurezza pubblica, lire 330,850,000.

Totale della categoria 1ª della parte ordinaria, lire 602,968,740.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 26,705,400.

Spese per l'Amministrazione civile, lire 108,278,152.

Spese per la sanità pubblica, lire 9,015,433.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 143,998,985.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — *Estinzione di debiti*, lire 71,612.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 746,967,725.

Categoria II. *Movimento di capitali*, lire 71,612.

Totale generale, lire 747,039,337.

Pongo a partito questo totale generale.

(È approvato).

Procediamo ora alla discussione dell'articolo unico di questo disegno di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ad una seconda votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1840).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi enemies ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato. (1709)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle convenzioni 11 giugno 1927 col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo. (1770)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari. (1815)

Integrazione delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria. (1899)

Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al 15° prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28. (1914)

Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di oltre Torrente di Parma. (1930)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo. (1550)

Proroga del termine d'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino. (*Approvato dal Senato*) (1886)

Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti. (*Approvato dal Senato*) (1912)

Autorizzazione permanente alla Fiera internazionale del libro di Firenze. (1896)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Vaccelli, Vicini, Di Scalea, Dudan, a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

VACCHELLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1845)

VICINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Istituzione delle Commissioni e delle associazioni provinciali venatorie. (1661)

DI SCALEA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del Trattato di conciliazione e di arbitrato firmato in Roma il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico. (1708)

DUDAN. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2658, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni dell'autunno

1927 nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano. (1827)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VOLPI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, concernente proroga ed allargamento delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle società commerciali. (1959)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle società fiduciarie e revisionali: (1222)

Presenti e votanti	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli	203
Voti contrari	4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 793, che istituisce il Dopo-lavoro per il personale delle private: (1517)

Presenti e votanti	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli	201
Voti contrari	6

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 753, circa la interpretazione dell'articolo 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle

professioni di avvocato e di procuratore:
(1519)

Presenti e votanti . . .	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli . . .	202
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Facoltà al Governo del Re di riunire in testi uniche disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina. (*Approvato dal Senato*): (1802)

Presenti e votanti . . .	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli . . .	202
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Disciplina della costituzione e della attività delle associazioni intese alla tutela e all'incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro: (1921)

Presenti e votanti . . .	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli . . .	202
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio: (1924)

Presenti e votanti . . .	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli . . .	202
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana: (1902)

Presenti e votanti . . .	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli . . .	202
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Modificazioni al testo unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio

decreto 29 giugno 1924, n. 1181: (*Approvato dal Senato*) (1903)

Presenti e votanti . . .	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli . . .	201
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, che istituisce l'Azienda dei magazzini generali di Fiume: (1861)

Presenti e votanti . . .	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli . . .	201
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, contenente norme per la identificazione e la delimitazione dei fondi compresi entro la zona frantata nel gennaio 1922 nel comune di San Fratello (Messina): (1531)

Presenti e votanti . . .	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927: (*Approvato dal Senato*) (1781)

Presenti e votanti . . .	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli . . .	202
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni: (1796)

Presenti e votanti . . .	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli . . .	201
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Alberti — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Anile — Armato — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barbaro — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Bennati — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bigliardi — Bisi — Bodrero — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Canovai — Caprice — Caprino — Cartoni — Casalini — Catalani — Cavazzoni — Celesia di Vegliasco — Cerri — Cerulli-Irelli — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Colucci — Cristini — Crollanza.

D'Alessio Francesco — D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Cristofaro — De Grecis — De Martino — De Stefani — Di Fausto — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducos — Dudan.

Fani — Farina — Fazio — Fera — Fontana — Foschini — Franco.

Gabbi — Gallo — Gangitano — Gasparotto — Gatti — Geremicca — Gianferrari — Giannotti — Gianturco — Giolitti — Giovannini — Giuliano — Giunta — Giuriati — Guàccero — Guglielmi.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

Lanfranconi — Lantini — Lanza di Scalea — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardì — Leone Leone — Lessona — Limongelli — Lissia — Locatelli — Lo Monte — Loreto — Lunelli.

Macarini Carmignani — Madia — Maffei — Majorana — Manaresi — Mandragora — Mantovani — Maraviglia — Marchi Giovanni — Martelli — Martire — Mattei Gentili — Mazza de' Piccioli — Mecco — Mesoella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Mongiò — Muzzarini.

Nunziante.

Olmo — Oviglio.

Pace — Padulli — Pala — Palmisano — Paratore — Pasqualino Vassallo — Pavoncelli — Pennavaria — Petrillo — Pierazzi — Polverelli — Postiglione — Preda — Putzolu.

Quilico.

Racheli — Raggio — Ranieri — Raschi — Razza — Re David — Renda — Riccardi — Ricchioni — Riolo — Romanini — Romano Michele — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rossoni — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino.

Salvi — Sandrini — Sansanelli — Sardi — Sarrocchi — Savini — Schirone — Scialoja — Scorza — Serena — Severini — Siotto — Sipari — Solmi — Spezzotti — Spinelli — Starace — Suvich.

Tòfani — Torre Andrea — Tosti di Valminuta — Trigona — Tròilo — Tumedei — Turati.

Vaccari — Valery — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Volpe. Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Beneduce — Bertacchi — Bertone — Bonardi.

Ceci.

Fabbrici.

Genovesi — Grassi-Voces.

Marescalchi — Mazzini — Morelli Eugenio

— Musotto.

Pirrone — Porzio — Prunotto.

Zaccaria.

Sono ammalati:

Barbiellini-Amidei.

Cappa — Cavalieri.

Gemelli.

La Bella — Lupi.

Marani — Mariotti.

Orano.

Pellizzari.

Rossi Pelagio.

Suardo.

Zancani.

Assenti per ufficio pubblico:

Adinolfi — Arnoni.

Barduzzi — Bastianini.

Capanni — Chiostrì — Codacci-Pisanelli.

Ferretti — Forni.

Gentile — Gray Ezio — Guidi-Bufferini.

Maccotta — Mammalella — Marquet — Mazzolini — Mazzucco — Meriano — Muscatello.

Olivi.

Pedrazzi — Peglion.

Restivo.

Salerno — Serpieri.

Teruzzi.

Vassallo.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929:
(1840)

Presenti e votanti . . .	184
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	182
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato:
(1709)

Presenti e votanti . . .	184
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	181
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle convenzioni 11 giugno 1927 col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo:
(1770)

Presenti e votanti . . .	184
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	181
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari: (1815)

Presenti e votanti . . .	184
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	181
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Integrazione delle disposizioni dello articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria: (1899)

Presenti e votanti . . .	184
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	179
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al 15° prelevamento dal fondo di riserva per le spese im-

previste dell'esercizio finanziario 1927-28:
(1914)

Presenti e votanti . . .	184
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	181
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di oltre Torrente in Parma: (1930)

Presenti e votanti . . .	184
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	182
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo: (1550)

Presenti e votanti . . .	184
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	182
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Proroga del termine d'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino: (*Approvato dal Senato*): (1886)

Presenti e votanti . . .	184
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	181
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti: (*Approvato dal Senato*) (1912)

Presenti e votanti . . .	184
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	181
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Autorizzazione permanente alla Fiera internazionale del libro di Firenze: (1896)

Presenti e votanti . . .	184
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	182
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Alberti — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Anile — Armato — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Barbaro — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Beneduce — Bennati — Benni — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi Michele — Bifani — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bodrero — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Canovai — Cantalupo — Caprice — Caprino — Caradonna — Cartoni — Casalini — Cavazzoni — Ceslesia di Vegliasco — Cerri — Ceserani — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Colucci — Cristini — Crollanza.

D'Alessio Francesco — D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Cicco — De Grecis — De Martino — De Stefani — Di Fausto — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducos — Dudan.

Fani — Farina — Federzoni — Fera — Ferretti — Finzi — Fontana — Foschini — Franco.

Gai Silvio — Gallo — Gangitano — Gasparotto — Gatti — Geremicca — Gianferrari — Gianturco — Giuliano — Giunta — Giuriati — Guglielmi.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa.

Lanza di Scalea — Larussa — Leicht — Leonardi — Lessona — Limongelli — Lo Monte — Loreto — Lunelli.

Madia — Maffei — Majorana — Mandragora — Mantovani — Maraviglia — Marchi Giovanni — Martelli — Mattei Gentili — Mazza de' Piccioli — Mecco — Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Morelli Giuseppe — Mussolini.

Nunziante.

Olivetti — Olmo — Orsolini Cencelli — Oviglio.

Pace — Palmisano — Panunzio — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Petrillo — Postiglione — Preda — Putzolu.

Quilico.

Raggio — Ranieri — Raschi — Razza — Re David — Renda — Riccardi — Ricchioni — Riolo — Romanini — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rossoni — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino.

Salvi — Sandrini — Sansanelli — Sardi — Savini — Schirone — Scialoja — Severini —

Siotto — Sipari — Solmi — Spezzotti — Starace — Suvich.

Tòfani — Tosti di Valminuta — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati.

Vacchelli — Valery — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Volpe. Zimolo.

Sono in congedo:

Bertacchi — Bertone — Bonardi.

Ceci.

Fabbrici.

Genovesi — Grassi-Voces.

Marescalchi — Mazzini — Morelli Eugenio — Musotto.

Pirrone — Porzio — Prunotto.

Zaccaria.

Sono ammalati:

Barbiellini-Amidei.

Cappa — Cavaliere.

Gemelli.

La Bella — Lupi.

Marani — Mariotti.

Orano.

Pellizzari.

Rossi Pelagio.

Suardo.

Zancani.

Assenti per ufficio pubblico:

Adinolfi — Arnoni.

Barduzzi — Bastianini.

Capanni — Chiostrri — Codacci-Pisanelli.

Forni.

Gentile — Gray Ezio — Guidi-Bufferini.

Maccotta — Mammalella — Manaresi —

Marquet — Mazzolini — Mazzucco — Meriano — Muscattello.

Olivi.

Pedrazzi — Peglion.

Restivo.

Salerno — Serpieri.

Teruzzi.

Vassallo.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi.

MIARI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro per l'economia nazionale, per conoscere: — La legge sull'impiego privato non sanziona il diritto all'indennità di licenziamento nel caso di dimissioni dell'impiegato.

« E poichè esistono varie sentenze di Commissioni arbitrali e di Corti di appello che tale diritto stabiliscono; e poichè accade che un impiegato dopo un lungo periodo di anni — anche sino a venticinque — trascorsi tutti in una azienda, la quale nel frattempo ha subito molteplici cambiamenti di proprietari e dirigenti e trasformazioni, che mettono l'impiegato in condizioni morali insostenibili, si invoca che la legge sia completata sanzionando il diritto all'impiegato che viene a trovarsi in tali condizioni di dare le dimissioni, con diritto all'indennità di licenziamento, che altrimenti verrebbe a perdere, nonostante il lungo servizio prestato, a meno di continuare il suo lavoro in condizioni morali, e materiali anche, sfavorevoli.

« La legge potrebbe stabilire un limite minimo per tale diritto: ad esempio che l'impiegato avesse prestato presso le stesse ditte 10-15 anni di servizio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Mazzucco ».

PRESIDENTE. Questa interrogazione sarà inviata al ministro competente.

La seduta termina alle 18.25.

Ordine del giorno per la seduta di martedì.

Alle ore 16.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti varii in materia di edilizia economica e popolare. (1651)

2. Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 244, riflettente la graduazione degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli della provincia di Sondrio. (1934)

3. Provvedimenti per gli enti, associazioni ed istituti, promossi dal Partito nazionale fascista. (1953)

4. Autorizzazione alla Società anonima « Credito fondiario sardo » ad esercitare il credito fondiario in tutto il Regno. (1905)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1610, concernente il passaggio di un funzionario dell'Amministrazione di Casa Reale nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa. (1731)

6. Approvazione del Trattato di conciliazione e di arbitrato firmato in Roma il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico. (1708)

7. Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2658, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni dell'autunno 1927 nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano. (1827)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

8. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1846)

9. Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1842)

10. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1845)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI